



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. Verdi"

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Turismo, Istituto Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia, Istituto Professionale Agrario

Via San Venanzio Fortunato 21, 31049 Valdobbiadene (Treviso) – tel. 0423 975973 – [sito web: www.isissverdi.it](http://www.isissverdi.it)
tvis004007@istruzione.it - tvis004007@pec.istruzione.it – C.F. 92016270263

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE
E ALTRI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

N. 125 DEL 15 OTTOBRE 2020

ALLEGATO AL PTOF 2019/2022

NORME IN MATERIA DI USO DEL CELLULARE E ALTRI DISPOSITIVI

PREMESSO CHE

- l'uso del telefono cellulare a scuola, anche in considerazione del fatto che i moderni telefoni cellulari sono provvisti di strumentazione per foto e video filmati, può comportare gravi violazioni della privacy oltre che in generale a distrazione e scarsa attenzione alle lezioni, sono previste precise norme comportamentali e disciplinari;
- il Regolamento disciplinare dell'ISISS "G. Verdi" prevede, riguardo alla tipologia di comportamenti che configurano mancanze disciplinari, il punto relativo alla mancanza nel rispetto delle persone e comportamenti incoerenti con la natura e le finalità della scuola e conseguentemente prescrive interventi disciplinari e procedure;
- la sanzione deve avere sempre finalità educativa;
- la scuola è chiamata a prevedere ed attivare percorsi educativi di recupero;
- il Patto educativo di corresponsabilità stabilisce che:
 - La famiglia si impegna ad essere corresponsabile nel rispettare il divieto per l'alunno dell'uso del cellulare e di altri dispositivi tecnologici a scuola, se non richiesto dall'insegnante per l'attività didattica;
 - L'alunno si impegna a non fare uso di cellulare e di altri dispositivi tecnologici a scuola, non richiesto dall'insegnante per l'attività didattica;
 - Gli insegnanti si impegnano ad attivare dei percorsi educativi finalizzati alla comprensione e alla accettazione da parte degli alunni di questo divieto (valore della privacy, significato di alcune azioni apparentemente innocue, in realtà lesive della privacy...);
- L'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato, se non richiesto dall'insegnante per l'attività didattica. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.n.249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni previste dal Regolamento Generale d'Istituto.

VISTO

- Il DPR n. 249 del 24/06/1998 concernente il "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Il DM n. 30 del 15/03/2007 relativo le "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Il DM n. 104 del 30/11/2007 relativo alle "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
- La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 rubricata "Uso del telefono cellulare nelle scuole";
- Tenuto conto delle previsioni riportate nel Regolamento Generale d'Istituto;

SI STABILISCE

E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche e anche nelle attività altre in cui siano coinvolti alunni nella scuola (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di recupero, riunioni, conferenze, corsi facoltativi, compreso l'intervallo che si svolge dentro lo spazio scuola).

L'uso dei suddetti strumenti è consentito quando il Consiglio di Classe o i singoli docenti lo autorizzino per fini didattici o necessità didattiche, chiaramente espresse e condivise tra docenti. L'uso dovrà essere sempre e comunque pertinente all'attività didattica svolta.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti (personale docente, non docente e alunni).

IL DIVIETO È COSÌ REGOLAMENTATO:

1. è fatto divieto agli allievi di tenere acceso il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici di riproduzione e di acquisire file audio e video, quando non necessari per l'attività didattica.
2. è fatto divieto a qualsiasi persona, senza la necessaria autorizzazione, effettuare foto, filmati o registrazioni vocali a scuola.
3. Gli allievi che venissero scoperti durante l'attività didattica di qualsiasi fattispecie con il telefonino sono invitati a spegnerlo e a riporlo. Se il comportamento scorretto viene reiterato, lo strumento viene recapitato al Dirigente o a un suo Collaboratore. La riconsegna sarà a cura della DS o dei Collaboratori.
4. Il Dirigente, in caso di violazione della privacy che integrino, ex lege, fattispecie delittuose o contravvenzionali, quali ad esempio la diffusione di filmati in rete internet o a mezzo stampa, procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria nei confronti dei responsabili.
5. Per quanto riguarda l'uso del cellulare da parte dei dipendenti valgono le Circolari Ministeriali emanate in materia dal Dicastero della Pubblica Istruzione e le disposizioni emanate dal Dirigente.
6. È vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (smartphone, smartwatch, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola.
7. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente depositati nei contenitori presenti nelle classi e forniti dalla scuola, giammai sul banco né tra le mani.
8. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola.
9. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...), la stessa sarà ritirata, valutata gravemente insufficiente e comporterà conseguenze sul voto di condotta e non saranno previste prove di recupero nel caso di esami conclusivi.
10. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori, sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone.
11. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, secondo le previsioni contenute nel Regolamento Generale d'Istituto.
12. Durante i viaggi d'istruzione o le uscite didattiche, il docente accompagnatore stabilirà degli accordi chiari con gli alunni per regolamentare l'uso degli apparecchi in loro possesso a seconda del contesto in cui le attività didattico-educative si svolgano.

13. In caso di contravvenzioni rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, il cellulare o il dispositivo elettronico può essere temporaneamente sequestrato in applicazione della D.M. 15/03/2007.
14. Da un uso scorretto del cellulare e/o di altri dispositivi possono derivare azioni civili e penali e amministrative che la scuola e i soggetti coinvolti potranno intraprendere nei confronti degli autori sia delle registrazioni, che delle pubblicazioni.
15. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli (minorenni) nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri, con obbligo di risarcimento.
16. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge (Reg. UE 2016/679, D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.) oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.
17. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e costituiranno materia di valutazione disciplinare.
18. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.
19. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti e al regolamento generale d'Istituto.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E LA SUA DIVULGAZIONE

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto, sentite le diverse componenti scolastiche ed il parere del Collegio dei Docenti o da commissione delegata per le parti che coinvolgono direttamente la didattica.

Le norme regolamentari hanno validità permanente fino a che non interviene una deliberazione che modifichi espressamente la norma stessa. Nella deliberazione di modifica, il Consiglio d'Istituto fissa la data di decorrenza del provvedimento.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito della scuola nell'area dedicata alla trasparenza amministrativa.